



## CHIARIMENTI SU EFFETTI DEGLI AUMENTI DEL CCNL SU INDENNITÀ E AD PERSONAM IN INTESA SANPAOLO

A integrazione e ulteriore chiarimento dei [primi approfondimenti sugli effetti del rinnovo del CCNL in ISP](#) precisiamo meglio che:

**Tutte le indennità di ruolo derivanti dalla contrattazione nazionale o aziendale non solo non vengono riassorbite dagli aumenti economici del CCNL, ma vengono rivalutate in riferimento al grado superiore a cui si riferiscono.** Stiamo parlando di:

- l'«assegno mensile di equivalente importo» erogato dopo 7 anni dalla data di assunzione, pari alla differenza rispetto all'inquadramento immediatamente superiore (quindi alla differenza tra lo stipendio del 3A1L e il 3A2L);
- l'assegno cosiddetto del 32°, così definito perché erogato dopo 32 anni di servizio con la funzione di garantire a tutti almeno il trattamento economico del 3A4L;
- le indennità di ruolo che assicurano il trattamento economico dei livelli correlati ai ruoli disciplinati dai relativi accordi (per esempio l'accordo su ruoli e percorsi professionali).

**Tutte queste indennità non vengono riassorbite e anzi vengono rivalutate perché così è previsto dagli accordi sottoscritti.**

Diverso il caso degli **Ad Personam (l'azienda li definisce incrementi economici di merito)** che vengono erogati in via unilaterale e completamente **discrezionale dall'azienda** e non dipendono in alcun modo dalla contrattazione collettiva. Tecnicamente, come comunicato nelle lettere individuali di assegnazione, questi importi sarebbero riassorbibili da qualsiasi aumento e quindi anche da quelli dal CCNL. Tuttavia, **a nostra richiesta di chiarimento, l'azienda ha confermato che anche in occasione dell'attuale rinnovo del CCNL, per propria decisione NON procederà al riassorbimento di questi importi**, che quindi continueranno ad essere erogati nella stessa misura precedente (senza riassorbimento né rivalutazione).

Milano, 25/11/23

**Delegazione trattante FISAC/CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo**